

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2021
marzo -

A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso modalità hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a www.agorascuola.org -

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it

Pensioni (da www.pensioniooggi.it)

Quota 100, Domande anche dopo il 31 dicembre 2021

Chi ha maturato i requisiti di 62 anni e 38 di contributi **entro il 31 dicembre 2021** può scegliere di andare in pensione anche nei prossimi anni.

Il 31 dicembre 2021, come è noto, è scaduta "[quota 100](#)" cioè la possibilità di andare in pensione con 62 anni e 38 anni di contributi.

Come noto l'articolo 14 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha introdotto dal 2019 in via sperimentale, **limitatamente al triennio 2019/2021**, la facoltà di andare in pensione al raggiungimento di una età anagrafica di 62 anni unitamente a 38 anni di contribuzione.

La sperimentazione si rivolge a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi assicurati all'INPS, che **entro il 31 dicembre 2021** raggiungano i predetti requisiti.

L'articolo 14, co. 1 del predetto dl n. 4/2019 dispone espressamente che **il diritto acquisito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente** alla predetta data (cd. principio della *cristallizzazione del diritto a pensione*). Ciò significa che il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi **entro il 31 dicembre 2021** può scegliere di andare in pensione anche in un momento successivo senza perdere questa possibilità.

. Questo diritto è *cristallizzato* cioè prescinde da una eventuale proroga o meno della cd. [quota 100](#) ed è al sicuro anche da meccanismi di calcolo penalizzanti a cui potrebbe essere legata la **proroga della sperimentazione**.

Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) (PROCEDURA “ON LINE”)

Per appuntamento: telefonare a partire da lunedì 22 marzo al n. 0744 279785 dalle 18.00 alle 19.00

La funzione sarà attiva dalle 9:00 del 22 marzo alle 23:59 del 22 aprile 2021 e sarà sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale Istanze online.

Gli aspiranti potranno chiedere, con un'unica domanda :

- inserimento e/o
- conferma e/o
- aggiornamento

per uno o più profili nelle graduatorie di circolo e d'Istituto.

Per ogni profilo presente nelle graduatorie **del precedente triennio** le azioni possibili sono:

- Conferma,
- Aggiornamento ,
- Cancellazione;

per questi profili viene mostrato il dettaglio dei punteggi con i quali lo stesso è presente nelle graduatorie del triennio 2018/21;

Per i profili che si è scelto di **CONFERMARE** non si potranno aggiungere né titoli culturali né titoli di servizio in quanto questo determinerebbe un aggiornamento della graduatoria

Le domande si presenteranno attraverso *istanze online*. Si potrà accedere con le specifiche credenziali oppure con lo SPID:

[**D.M. 50 DEL 3 MARZO 2021**](#)

[**NOTA 9256 DEL 18 MARZO 2021**](#)

[**Tabella di valutazione per assistente amministrativo \(allegato A/1\)**](#)

[**Tabella di valutazione per assistente tecnico, cuoco, infermiere \(allegato A/2\)**](#)

[**Tabella di valutazione per guardarobiere \(allegato A/3\)**](#)

[**Tabella di valutazione per addetto alle aziende agrarie \(allegato A/4\)**](#)

[**Tabella di valutazione per collaboratore scolastico \(allegato A/5\)**](#)

[**GUIDA del ministero PDF**](#)

Titoli di accesso per ciascun profilo

Assistente Amministrativo: Diploma di maturità

Collaboratore Scolastico: 1 – Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Assistente Tecnico: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente

[allegato C](#)

[Tabella integrazione titoli](#) (aggiornata con Liceo artistico, istituti professionali...)



Cuoco Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Addetto alle aziende agrarie: Diploma di qualifica professionale di:

- 1- operatore agrituristico;
- 2- operatore agro industriale;
- 3- operatore agro ambientale.

Eccezioni

- Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia **vigenti nel triennio scolastico precedente**, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, **i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento** in tali graduatorie;
- Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che siano **già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti** di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli **elenchi provinciali ad esaurimento** o nelle **graduatorie provinciali ad esaurimento** (prima fascia) **di collaboratore scolastico** di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto, per i quali sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento **vigente all'epoca dell'inserimento**
- Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato **almeno 30 giorni di servizio**, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, per i quali **sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto**, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.

In sintesi:

se l'aspirante ha mancato un aggiornamento/rinnovo delle graduatorie, non ha almeno 30 giorni di servizio oppure non è inserito nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004, **non ha titolo** d'accesso nelle graduatorie di III fascia con la sola licenza media.

Le qualifiche OSA e OSS sono oggetto di valutazione per il **solo profilo** professionale di CS. Si ricorda però che, le sole certificazioni ottenute al termine di corsi socio – assistenziali (OSA) e socio – sanitari (OSS)

rilasciati dalle Regioni sono valutate in riferimento al D.M. 640/2017 in ragione di punti 1 (si valuta un solo titolo).

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati **in costanza di rapporto di impiego (dopo aver ottenuto una nomina di supplenza/incarico)**, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati **non in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il **servizio civile volontario** svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

- **preferenza Q**

La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

- **figli "a carico"**

I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2020 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione di un reddito complessivo superiore a 4000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni e **non superiore a € 2.840,51 per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.**

Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è **valutato per intero** secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, o ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.

Qualora il servizio sia stato prestato **in scuole non statali** paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, **il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.**

Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83)

**Valutazione servizi e titoli sino alla data di
scadenza 22 aprile 2021**

N.B. : i servizi vanno conteggiati per ciascun anno scolastico.....

Terza fascia ATA triennio 2021/22, 2022/2023,2023/24

Gli interessati dovranno **compilare la scheda che segue** per le attività necessarie per l'inserimento on line dei dati relativi al punteggio spettante

N.B.: non verranno compilate istanze ad aspiranti che non abbiano compilato la scheda o che non siano in possesso di credenziali funzionanti. Portare lo SPID.. **Consulenza e inserimento soli iscritti. E' necessaria la massima collaborazione.**



Agorà Scuola
Agorà Scuola

Cognome

Nome

telefono cellulare

telefono fisso

(per sistema POLIS) (“istanze on line”)

username

password

codice dispositivo /personale

Mail istruzione

password


cognome madre

CODICE FISCALE

Verifica punteggio vecchio inserimento 2017



Assistente amministrativo

1) Titolo di accesso punti /60 /100 (specificare) p. 

2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) - vedi note alle tabelle di valutazione punti 2,00 p.

3) **Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78** e della L.R. n° 24 del 06/05/1976, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (vedi nota alle tabelle di valutazione): **punti 1,50** p.

4) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (vedi note tabelle di valutazione): punti 1,00 p.

5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali. (si valuta una sola idoneità) : punti 1,00 p.

6) Certificazioni informatiche e digitali: (si valuta un solo titolo). Specificare..... p.

ECDL (Livello Core P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 – Livello Specialised P.0,60) NUOVA ECDL (Livello Base P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 – Livello Specialised e Professionale P.0,60) MICROSOFT (Livello MCAD o equivalente P. 0,50 - (Livello MCSD o equivalente P. 0,55 (Livello MCDBA o equivalente P. 0,60- EUCIP (ossia European Certification of informatics Professionals P. 0,60) EIPASS (ossia European informatics Passport P. 0,60) IC3 P. 0,60 - MOUS (ossia Microsoft Office User Specialist P. 0,60) CISCO (Cisco Sistem P. 0,60) PEKIT P. 0,60 EIRSAF Full P. 0,60 EIRSAF F0ur P. 0,60 EIRSAF Green P. 0,60

in totale p.

Collaboratore Scolastico

1)1) Titolo di accesso punti /60 /100 (specificare) p.

2)Qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio – sanitari rilasciati dalla Regioni punti 1,00 13)

6) Certificazioni informatiche e digitali: (si valuta un solo titolo). Specificare..... p.

3) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta un solo titolo. ECDL (Livello Core P. 0,25- Livello Advanced P. 0,28 – Livello Specialised P.0,30) NUOVA ECDL (Livello Base P. 0,25 Livello Advanced P. P. 0,28– Livello Specialised e Professionale P. P. 0,30) MICROSOFT (Livello MCAD o equivalente P. 0,25 - (Livello MCSD o Equivalente P. P. 0,28 (Livello MCDBA o equivalente P. 0,30 EUCIP (ossia European Certification of informatics Professionals P. 0,30) EIPASS (ossia European informatics Passport P. 0,30) IC3 P. 0,30 MOUS (ossia Microsoft Office User Specialist P. 0,30) CISCO (ossia Cisco Sistem P. 0,30) PEKIT P. 0,60 EIRSAF Full P. 0,30 EIRSAF F0ur P. 0,28 EIRSAF Green P. 0,30

in totale p.

Assistente Tecnico

1) Titolo di accesso punti /60 /100 (specificare) p.

10) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) - vedi note alle tabelle di valutazione punti 2,00 11) Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. (si valuta una sola idoneità) : punti 1,00 11)

6) Certificazioni informatiche e digitali: (si valuta un solo titolo). Specificare.....

p.

12) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta un solo titolo. ECDL (Livello Core P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 – Livello Specialised P.0,60) NUOVA ECDL (Livello Base P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 – Livello Specialised e Professionale P.0,60) MICROSOFT (Livello MCAD o equivalente P. 0,50 - (Livello MCSO o equivalente P. 0,55 (Livello MCDBA o equivalente P. 0,60 EUCIP (ossia European Certification of informatics Professionals P. 0,60) MOUS (ossia Microsoft Office User Specialist P. 0,60) CISCO (ossia Cisco Sistem P. 0,60) PEKIT P. 0,60 EIRSAF Full P. 0,60 EIRSAF F0ur P. 0,50 EIRSAF Green P. 0,50

in totale

p.

SERVIZI PER ANNO SCOLASTICO E PROFILO

in totale

p.

(SEGNALARE PRESUNTI ERRORI)

Nuovo inserimento o aggiornamento 2021



(PROPORRE PUNTEGGIO)

Assistente amministrativo

1) Titolo di accesso punti /60 /100 (specificare)

p.

2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) - vedi note alle tabelle di valutazione punti 2,00 p.

3) **Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78** e della L.R. n° 24 del 06/05/1976, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (vedi nota alle tabelle di valutazione): **punti 1,50**

p.

4) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (vedi note tabelle di valutazione): punti 1,00

p.

5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali. (si valuta una sola idoneità) : punti 1,00

p.

6) Certificazioni informatiche e digitali: (si valuta un solo titolo). Specificare..... p.

ECDL (Livello Core P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 – Livello Specialised P.0,60) NUOVA ECDL (Livello Base P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 – Livello Specialised e Professionale P.0,60) MICROSOFT (Livello MCAD o equivalente P. 0,50 - (Livello MCSD o equivalente P. 0,55 (Livello MCDBA o equivalente P. 0,60- EUCIP (ossia European Certification of informatics Professionals P. 0,60) EIPASS (ossia European informatics Passport P. 0,60) IC3 P. 0,60 - MOUS (ossia Microsoft Office User Specialist P. 0,60) CISCO (Cisco Sistem P. 0,60) PEKIT P. 0,60 EIRSAF Full P. 0,60 EIRSAF F0ur P. 0,60 EIRSAF Green P. 0,60 ALTRO...

in totale p.

Collaboratore Scolastico

1)1) Titolo di accesso punti /60 /100 (specificare) p.

2)Qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio – sanitari rilasciati dalla Regioni punti 1,00 13)

6) Certificazioni informatiche e digitali: (si valuta un solo titolo). Specificare..... p.

3) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta un solo titolo. ECDL (Livello Core P. 0,25- Livello Advanced P. 0,28 – Livello Specialised P.0,30) NUOVA ECDL (Livello Base P. 0,25 Livello Advanced P. P. 0,28– Livello Specialised e Professionale P. P. 0,30) MICROSOFT (Livello MCAD o equivalente P. 0,25 - (Livello MCSD o Equivalente P. P. 0,28 (Livello MCDBA o equivalente P. 0,30 EUCIP (ossia European Certification of informatics Professionals P. 0,30) EIPASS (ossia European informatics Passport P. 0,30) IC3 P. 0,30 MOUS (ossia Microsoft Office User Specialist P. 0,30) CISCO (ossia Cisco Sistem P. 0,30) PEKIT P. 0,60 EIRSAF Full P. 0,30 EIRSAF F0ur P. 0,28 EIRSAF Green P. 0,30 ALTRO

in totale p.

Assistente Tecnico

1) Titolo di accesso punti /60 /100 (specificare) p.

10) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) - vedi note alle tabelle di valutazione punti 2,00 11)Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. (si valuta una sola idoneità) : punti 1,00 11)

6) Certificazioni informatiche e digitali: (si valuta un solo titolo). Specificare..... p.

12) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta un solo titolo. ECDL (Livello Core P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 – Livello Specialised P.0,60) NUOVA ECDL (Livello Base P. 0,50- Livello Advanced P. 0,55 – Livello Specialised e Professionale P.0,60) MICROSOFT (Livello MCAD o equivalente P. 0,50 - (Livello MCSD o

equivalente P. 0,55 (Livello MCDBA o equivalente P. 0,60 EUCIP (ossia European Certification of informatics Professionals P. 0,60) MOUS (ossia Microsoft Office User Specialist P. 0,60) CISCO (ossia Cisco Sistem P. 0,60) PEKIT P. 0,60 EIRSAF Full P. 0,60 EIRSAF F0ur P. 0,50 EIRSAF Green P. 0,50.... ALTRO

_____ in totale

p.

SERVIZI PER ANNO SCOLASTICO E PROFILO

_____ in totale

(FARE IPOTESI PUNTEGGIO)

Figli a carico

I figli sono considerati a carico se nell'anno 2020 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione di un reddito complessivo superiore a 4000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni e non superiore a € 2.840,51 per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.

(specificare)

Invalidità.. specificare Ente di rilascio e percentuale invalidità

(da www.pensionioggi.it)

COVID-19, Tutela Inail anche ai lavoratori che rifiutano di vaccinarsi

In assenza di un obbligo di legge resta tutelata la libertà di scelta del singolo individuo in merito ad un trattamento sanitario riguardante la propria persona.

Non perde la tutela Inail il lavoratore dipendente che rifiuta di vaccinarsi. Lo rende noto l'Inail nella [nota n. 2402/2021](#) con la quale l'ente assicuratore risponde ad una richiesta di chiarimenti formulata dall'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in merito agli eventuali provvedimenti da adottare riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale nazionale anti-Covid-19.

L'Inail precisa che allo stato attuale della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **non sussiste un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore** (ma solo una forte raccomandazione) e che, pertanto, **il rifiuto di vaccinarsi si configura come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario;**

... il rifiuto non può configurare un'assunzione di un **rischio elettivo**, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore. Conseguentemente la scelta di non aderire alla vaccinazione **non può limitare la tutela assicurativa Inail dell'infortunato.**

Sotto il profilo assicurativo, tuttavia, il rifiuto non è privo di conseguenze in quanto, configurandosi come un comportamento colposo, determinerà l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio, **facendo venir meno il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti**, così come il diritto dell'Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro.

L'Inail spiega, infine, che l'aver contratto il contagio non comporta l'automatica ammissione a tutela assicurativa Inail del lavoratore in quanto, come noto, **occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell'evento / infortunio all'occasione di lavoro.**

**COVID...GARANTE DELLA
PRIVACY.. IL DATORE DI
LAVORO NON PUO'
ACQUISIRE I NOMINATIVI
DEI DIPENDENTI VACCINATI**

FAQ - Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo

1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell'avvenuta vaccinazione?

NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, **allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti**, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell'ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, **può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.**

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

FAQ - Trattamento dati nel contesto scolastico nell'ambito dell'emergenza sanitaria

1) Le scuole sono tenute ad acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza?

No. Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari⁽¹⁾ di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado. Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro.

2) Gli Istituti scolastici devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nelle attività di didattica a distanza?

Sì. Gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni di trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all'erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

3) La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.

4) Le scuole possono svolgere riunioni dei docenti in video conferenza?

Per effetto della sospensione dell'attività didattica e delle riunioni degli organi collegiali in presenza, sono state attivate modalità di didattica a distanza e il ricorso al lavoro agile con riguardo ai servizi amministrativi. Per le medesime ragioni legate all'emergenza, anche alla luce delle indicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministero dell'Istruzione, ogni forma di riunione nell'ambito delle attività indifferibili deve essere svolta con modalità telematiche.

Il Garante ha già fornito alcune [indicazioni](#) alle scuole per orientare scelte consapevoli riguardo alle piattaforme da impiegare, sulla base delle garanzie offerte dai fornitori, in considerazione degli specifici rischi anche per i dati personali dei docenti.

(1) Vale a dire i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.

5) Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening per il Covid-19 negli istituti scolastici?

Le strutture sanitarie territorialmente competenti possono promuovere campagne di screening sulla positività al Covid-19, in contesti a rischio contagio, come quello scolastico. La partecipazione degli alunni ai test può avvenire solo su base volontaria.

In tal caso, la titolarità del trattamento effettuato nell'ambito delle predette attività di screening resta in capo alla struttura sanitaria (la AUSL e non l'istituto scolastico) che lo promuove e che, pertanto, è l'unica legittimata a raccogliere le adesioni e a comunicare i risultati alla famiglia.

Il ruolo della scuola, anche nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, deve essere quello di promozione, supporto, nonché di intermediazione tra struttura sanitaria e famiglie, senza di regola raccolta di dati personali.

Laddove, in ragione di peculiari esigenze locali legate al contesto emergenziale, le strutture sanitarie ritengano necessario avvalersi degli istituti scolastici per la raccolta delle adesioni ai predetti screening, le scuole potranno trattare, per conto delle strutture sanitarie, in qualità di responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento), unicamente i dati degli alunni necessari ad agevolare l'organizzazione degli screening.

Nei diversi casi in cui, ai fini dello svolgimento delle attività di prevenzione connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto, la struttura sanitaria reputi indispensabile acquisire dagli istituti scolastici gli elenchi degli alunni iscritti cui rivolgere l'invito a effettuare i predetti screening, la comunicazione dei nominativi è ammissibile, fino al termine dello stato di emergenza, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

È inoltre opportuno che le modalità di esecuzione delle predette campagne presso i locali scolastici assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale, evitando di suscitare disagio negli alunni o creare disparità tra gli stessi per effetto della partecipazione o meno allo screening prediligendo l'effettuazione delle operazioni in prossimità dell'orario di ingresso o al termine delle lezioni.

FAQ - Trattamento dati nel contesto sanitario nell'ambito dell'emergenza sanitaria

1. I dentisti possono raccogliere informazioni sullo stato di salute del paziente in relazione al COVID 19?

Tutti i professionisti sanitari possono raccogliere le informazioni che ritengono necessarie nell'ambito delle attività di cura dei loro pazienti, ivi comprese quelle legate alla presenza di sintomi da COVID-19. Come ogni altro operatore sanitario, i dentisti sono inoltre tenuti a osservare le disposizioni emergenziali, in continua evoluzione, in merito alle misure di profilassi volte a prevenire e a limitare il contagio da COVID-19.

Resta fermo che l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano invece agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

2. L'azienda sanitaria può inviare via e-mail, ai soggetti in isolamento domiciliare, informazioni sulle regole da rispettare durante la quarantena?

L'azienda può indicare le regole che i soggetti in isolamento devono seguire durante il periodo di quarantena con le modalità che ritiene più efficaci, nel rispetto della riservatezza degli interessati. Nel caso in cui utilizzi la posta elettronica per comunicare contemporaneamente a tutti i soggetti le disposizioni che sono tenuti a osservare, dovrà avere cura di inserire l'indirizzo dei destinatari dell'e-mail nel campo denominato "copia conoscenza nascosta"

(ccn), al fine di evitare che tutti i destinatari della predetta comunicazione vengano a conoscenza dell'indirizzo e-mail degli altri soggetti posti in isolamento.

3. È lecito che l'operatore sanitario, durante l'esecuzione di un tampone per COVID 19, chieda al paziente l'identità della persona positiva con cui ha avuto un contatto stretto?

Si, in quanto l'operatore di sanità pubblica, al fine di determinare le misure di contenimento di contagio più opportune, è chiamato a ricostruire la filiera dei contatti stretti del soggetto risultato positivo al COVID 19.

4. Le strutture sanitarie possono creare un servizio di call center per dare informazioni ai familiari sullo stato di salute dei pazienti COVID 19 che non sono in grado di comunicare con loro?

Le strutture sanitarie, in conformità al principio di accountability, possono individuare le modalità che ritengono più opportune ed efficaci per fornire informazioni sullo stato di salute ai familiari dei pazienti COVID 19 che non sono in grado di comunicare in via autonoma. In tale contesto, nulla osta che la struttura di ricovero dedichi un numero verde per fornire tali informazioni, prevedendo adeguate misure per identificare le persone effettivamente legittimate a conoscere le informazioni sullo stato di salute del familiare ricoverato.

5. Nel caso di decesso di un paziente COVID 19 positivo, le strutture sanitarie possono comunicare ai servizi funebri la causa del decesso?

Le disposizioni adottate nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno previsto che nei casi di sospetto o accertato decesso da Covid 19, gli operatori del servizio funebre debbano adottare particolari precauzioni, analoghe a quelle già previste per il decesso di persone con malattie infettive e diffuse, al fine di evitare l'ulteriore contagio. Nulla osta, pertanto, che, a tal fine, la struttura sanitaria ove è avvenuto il decesso comunichi all'impresa funebre lo stato di positività al COVID 19 del defunto.

6. Durante l'emergenza da COVID 19, il medico può inviare all'assistito la ricetta relativa alle prescrizioni dei farmaci evitando che l'interessato debba ritirarla in studio?

Al fine di evitare che i cittadini si rechino presso gli studi dei medici di base per ritirare le ricette, l'ordinanza della protezione civile del 19 marzo 2020 ha previsto che il medico possa trasmettere all'assistito la ricetta per posta elettronica, via SMS o telefonicamente.

Nel caso di invio tramite e-mail, il promemoria della ricetta sarà allegato al messaggio e non inserito come testo nel corpo del messaggio stesso.

Nel caso di comunicazione telefonica o tramite sms, sarà invece sufficiente comunicare all'assistito il solo Numero della Ricetta Elettronica prescritta.

7. Durante l'emergenza da COVID 19, è possibile inviare direttamente al farmacista la ricetta per l'acquisto di un farmaco?

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo cui l'assistito che abbia ricevuto dal medico gli estremi della ricetta per posta elettronica, via sms o telefonicamente, può comunicarla, con le stesse modalità, alla farmacia.

Lo schema di decreto prevede inoltre che, nel periodo emergenziale, l'assistito possa delegare il medico a inviare la ricetta direttamente alla farmacia, tramite posta elettronica o attraverso lo stesso sistema che genera la ricetta.

Allo stato lo schema di decreto sottoposto al parere del Garante non è stato ancora adottato dal Mef.

8. È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al COVID 19 o che sono state poste in isolamento domiciliare?

La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d'urgenza sull'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell'epidemia.

9. Nel periodo emergenziale, può essere rilevata la [temperatura corporea](#) dei passeggeri negli aeroporti?

Si, le disposizioni adottate per l'emergenza sanitaria da COVID 19, hanno previsto la possibilità di effettuare controlli della temperatura corporea a tutti i passeggeri di voli europei e internazionali in arrivo negli aeroporti italiani, al fine di individuare le eventuali misure necessarie ai fini del contenimento dell'Epidemia da Coronavirus.

.....

e ancora...

[FAQ - Trattamento dati da parte degli enti locali nell'ambito dell'emergenza sanitaria](#)

[FAQ - Trattamento dati nel contesto delle sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19](#)

[FAQ - Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria](#)

[FAQ - App nazionali di contact tracing e app regionali per il Covid-19](#)

Prevenzione COVID a scuola....disposizioni.. [in contrasto](#)

[DPCM 02/03/2021](#)

Istituzioni scolastiche

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il [collegamento on line con gli alunni della classe](#) che sono in didattica digitale integrata

[NOTA 662 DEL 12 MARZO](#)

Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione [valuteranno](#) di [coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni](#) appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l'adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola

[Nota 0010005 del 07/03/2021](#)

..... Con nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343, si sono date le prime indicazioni rispetto al perimetro applicativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. A chiarimento della stessa, si precisa quanto segue. Nella nota, si ricorda come il DPCM 2 marzo 2021 detti disposizioni rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle “**zone rosse**” nelle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con **modalità a distanza**”. In specie, l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “**resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**, 2 La nota, altresì, richiama le prescrizioni dell’articolo 21, comma 1, del DPCM in base al quale nelle “**zone gialle**” “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza”, e nondimeno “**resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata**”

L’altra campana.... Giustizia amministrativa al lavoro....mascherine illegittime...

[TAR LAZIO, sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021](#), “dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, del DPCM del 3 novembre 2020.

Il DPCM 3 novembre 2020 all’art. 1 comma 9, lett. s) [prevede](#) quanto segue:

- s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. **L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.** I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza...

Gli avvocati Anna Chilese, Giovanni Francesco Fidone e Barbara Barolat Massole hanno aggiunto una spiegazione dettagliata della sentenza affermando che:

1. “sotto un *primo profilo*, il TAR ha riconosciuto la ‘perplexità’ delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico poste a sostegno della scelta espressa nel DPCM impugnato”. Infatti “il TAR evidenzia come l’amministrazione abbia trascurato le ‘valutazioni tecnico-scientifiche’ contenute negli atti istruttori, così

finendo con l'**esercitare in modo non corretto il potere tecnico-discrezionale** che alla stessa spetta in modo esclusivo, incorrendo nelle figure sintomatiche dell'eccesso di potere;

2. sotto un *secondo profilo* il TAR Lazio ha considerato **fondata la censura che ritiene irragionevole l'imposizione indiscriminata della mascherina** anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi;
3. sotto un terzo profilo, ritiene la sentenza che sebbene il CTS abbia richiamato le indicazioni dell'OMS ma non abbia espressamente suggerito, nelle sue prescrizioni, di tener conto anche della situazione epidemiologica locale, **l'aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l'uso della mascherina ai bambini** di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a scuola, anche al banco in condizione di staticità – appare non del tutto coerente con la scelta dell'amministrazione, richiamata nello stesso DPCM all'art. 2, di differenziare le misure restrittive da applicare nelle diverse regioni, sulla base del contesto epidemiologico di ciascuna di esse, come determinato da apposita ordinanza del Ministro della Salute”.

[USO PROLUNGATO E CONTINUATIVO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE — EVIDENZE SCIENTIFICHE SUGLI EFFETTI COLLATERALI](#) (da www.vaccipiano.it)

Introduzione

Nel presente documento verrà mostrato, attraverso l'ausilio di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali sottoposte al peer-review, che l'uso prolungato e continuativo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di seguito *mascherine*) **può aggravare l'infezione da virus SARS-CoV-2** (di seguito *coronavirus*), **avere effetti collaterali sullo stato di salute generale** degli individui ed **essere di scarsa efficacia** tali da:

- 1) porre la tutela della salute del singolo individuo in secondo piano (più a rischio) rispetto alla tutela della salute pubblica;
- 2) venir meno al principio di precauzione;

Se da un lato, infatti, le recenti norme che impongono l'uso prolungato e continuativo delle mascherine ha lo scopo di contenere la diffusione del coronavirus (DPCM 3 Novembre 2020, art. 1), dall'altro trascura il postulato a cui sottende il principio di precauzione ovvero una valutazione scientifica che sia la più completa possibile e comprensiva, nel presente caso, anche degli effetti collaterali derivanti dall'uso inadeguato e fuori contesto delle mascherine come quello rappresentato da un loro uso prolungato e continuativo nelle scuole anche in condizioni di staticità e distanziamento sociale.

Infine, ma non ultimo, viene illustrato come le evidenze disponibili sui possibili effetti collaterali derivanti dall'uso prolungato e continuativo delle mascherine sia pienamente coerente con quanto finora raccomandato dalle fonti istituzionali, come il **Ministero della Salute**, e sovranazionali, come il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che supportano l'uso delle mascherine esclusivamente per brevi periodi di tempo, da parte di individui vulnerabili, e contingentemente in situazioni ad alto rischio

Evidenze scientifiche – trascurate ma non trascurabili – sugli effetti collaterali dell'uso prolungato e continuativo delle mascherine.

1. **Le mascherine possono aumentare il rischio di infezione da coronavirus da parte di chi le indossa.** Recenti studi [1] dimostrano che mascherine, incluse quelle chirurgiche, possono contaminarsi con depositi di particelle con il virus e aumentare il rischio d'infezione da parte di chi le indossa. Inoltre, le maschere facciali creano un ambiente umido in cui il coronavirus può restare attivo per la presenza di vapore acqueo fornito di continuo dalla respirazione e intrappolato dal tessuto della maschera, determinando un aumento della carica virale (i.e. virulenza) che può superare l'immunità innata[2,3]. In soggetti portatori sani o infetti ma potenzialmente sintomatici questo si traduce in un aumento di rischio di infezione o di sviluppo di sintomatologia acuta. Infatti, una frazione di CO₂ espirata in precedenza è inalata a ogni ciclo respiratorio. I due fenomeni aumentano frequenza e profondità della respirazione [4], spingendo la carica virale in profondità nei polmoni [2]. Gli effetti descritti sono amplificati se le maschere facciali sono molto contaminate [2].

2. **Re-ispirare la propria anidride carbonica, come avviene nel caso in cui si indossi una mascherina chirurgica, può indurre uno stato di malessere, spossatezza, vertigini, cefalea, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, sonnolenza e disagio.**[1,5,6,7]; Recentissimo è lo studio proposto da Ong [8] in cui si dimostra che l'uso prolungato delle mascherine può causare cefalea persistente, influenzando il livello di prestazione del lavoro o dello studio. Nello studio di Ong [8], su 158 intervistati tra medici e infermieri e personale paramedico che facevano uso di mascherine per almeno 4 ore al giorno, l'81 % ha sviluppato cefalea primaria preesistente causata dall'uso prolungato delle mascherine.

Efficacia dell'uso continuativo e prolungato delle mascherine in contesti comunitari – la controparte per la tutela della salute pubblica

1. **Secondo una recente revisione sistematica della letteratura[9], le mascherine (incluse quelle chirurgiche) hanno scarsa efficacia nella protezione dall'infezione da virus.** In merito all'efficienza dell'uso delle mascherine risulta particolarmente rilevante la revisione sistematica proposta da Brainard [9] in cui si analizza l'esito di numerose prove di contagio, ben 28 studi, legate all'uso delle mascherine in contesti comunitari, anche simili a quelli scolastici. In particolare, uno studio osservazionale condotto su conviventi e membri di una stessa famiglia ha mostrato che **la probabilità di infezione in presenza di un familiare infetto si riduce di appena il 19% quando tutti gli individui indossano costantemente la mascherina** (nel caso specifico mascherine chirurgiche), mentre **in altri contesti comunitari il rischio scende solo del 6%**. La conclusione dell'intera revisione sistematica è stata che indossare le mascherine ha effetti molto lievi contro l'infezione da contatto diretto occasionale e modestamente lievi contro le infezioni domestiche quando sia i membri infetti che quelli non infetti indossano le mascherine. Gli effetti descritti sono amplificati se le maschere facciali sono molto contaminate
2. Esistono altre vie di contagio del coronavirus, diverse da quella delle vie respiratorie, che rendono di scarsa utilità la mascherina ai fini di limitare la trasmissione del virus, come discusso su The Lancet[10]
3. **L'uso delle mascherine richiede molta attenzione e disciplina altrimenti il contagio è amplificato e non prevenuto[11,12].** Un uso inappropriato delle mascherine, come, ad esempio, toccare a mani nude o con i guanti mentre si indossano, riutilizzarle nonostante siano "monouso" così come non lavare regolarmente quelle lavabili, non smaltire secondo regole precise e definite, sono atteggiamenti che favoriscono la diffusione più che la prevenzione del contagio. Considerando la responsabilità e l'attenzione necessarie per un utilizzo appropriato delle mascherine, l'aspettativa che un bambino sia in grado ottemperare a una simile manutenzione appare del tutto realistica. Una gestione inappropriata della mascherina, per di più, espone il bambino a diversi rischi per la salute come precedentemente illustrato.

La coerenza delle evidenze nelle fonti istituzionali e sovranazionali

Il quadro sinora illustrato è coerente con quanto riportato dalle autorità istituzionali e sovranazionali secondo cui le mascherine hanno solamente la funzione meccanica di evitare lo spargimento di goccioline con starnuti e colpi di tosse da chi è raffreddato e che non ci sono sufficienti prove per asserire che l'uso della mascherina da parte di individui sani nelle famiglie o tra i contatti di un malato, o tra i partecipanti alle riunioni di massa può essere utile come misura preventiva [13,14,15] contro il coronavirus, **piuttosto si dovrebbe tenere conto dei potenziali effetti collaterali negativi**[14].

Sul sito del **Ministero della Salute** [link: 13] è riportato il Rapporto "*Utilizzo di maschere facciali nella comunità – Ridurre la trasmissione di COVID-19 da persone potenzialmente asintomatiche o pre-sintomatiche attraverso l'uso di maschere facciali*" dell'**ECDC** (*Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie*)[14]. Questo documento fornisce l'opinione dell'ECDC sulla validità dell'uso delle mascherine indossate da individui sani nel ridurre la potenziale trasmissione del coronavirus in fase pre-sintomatica o asintomatica. In tale rapporto si ribadisce che l'uso di mascherine in pubblico può servire come mezzo di controllo della fonte per ridurre la diffusione dell'infezione nella comunità, riducendo al minimo l'escrezione di goccioline respiratorie da individui infetti che non hanno ancora sviluppato sintomi o che rimangono asintomatici. Tuttavia, sempre secondo la stessa fonte,

i) non è chiaro quanto l'uso di mascherine nella comunità possa contribuire ad una diminuzione della trasmissione oltre alle altre contromisure;

ii) L'uso appropriato delle maschere per il viso è fondamentale per l'efficacia della misura e può essere migliorato attraverso campagne educative;

iii) Le raccomandazioni sull'uso delle mascherine nella comunità dovrebbero tenere attentamente conto delle lacune nelle prove, della situazione dell'offerta e dei potenziali effetti collaterali negativi.

Nel caso dei contesti che riguardano i bambini, l'OMS, in un report dedicato [16], chiarisce che l'uso delle mascherine da parte dei bambini per il controllo della diffusione del coronavirus devono essere valutati rispetto ai potenziali impedimenti associati all'uso delle mascherine, compresa la fattibilità, la compliance del bambino e il disagio, nonché le preoccupazioni sociali e di comunicazione.

In conclusione, il principio di precauzione [17] dovrebbe considerare gli effetti collaterali dell'uso prolungato e continuativo delle mascherine così come appena mostrato, riconoscere il grado d'incertezza scientifica ed assumersi l'onere della prova (*primum non nocere*), se sussiste, ancor più che di efficacia, ovvero la reale assenza di pericolo dell'uso prolungato e continuativo delle mascherine.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. Chughtai, A. A., Stelzer-Braid, S., Rawlinson, W., Pontivivo, G., Wang, Q., Pan, Y., ... & MacIntyre, C. R. (2019). Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical masks used by hospital healthcare workers. *BMC infectious diseases*, 19(1), 1-8.
2. Lazzarino, A. I., Steptoe, A., Hamer, M., & Michie, S. (2020). Covid-19: Important potential side effects of wearing face masks that we should bear in mind. *The BMJ*, 369.
3. Chen Y, Zhou Z, Min W. Mitochondria, Oxidative Stress and Innate Immunity. *Front Physiol* 2018;9:1487. doi:10.3389/fphys.2018.01487
4. Khodarahmi, B., Dehghan, H., Motamedzadeh, M., Zeinodini, M., & Hosseini, S. M. (2013). Effect of respiratory protection equipments wear on heart rate in different workload. *International Journal of Environmental Health Engineering*, 2(1), 26.
5. Harber, P., Beck, J., Brown, C., & Luo, J. (1991). Physiologic and subjective effects of respirator mask type. *American Industrial Hygiene Association Journal*, 52(9), 357-362.
6. Kloos, E. J., & Lamonica, J. A. (1966). A machine-test method for measuring carbon dioxide in the inspired air of self-contained breathing apparatus (Vol. 6865). US Department of the Interior, Bureau of Mines.
7. Love, R. G., Muir, D. C. F., Sweetland, K. F., Bentley, R. A., & Griffin, O. G. (1979). Tolerance and ventilatory response to inhaled CO₂ during exercise and with inspiratory resistive loading. *The Annals of occupational hygiene*, 22(1), 43-53.
8. Ong, J. J., Bharatendu, C., Goh, Y., Tang, J. Z., Sooi, K. W., Tan, Y. L., ... & Sharma, V. K. (2020). Headaches associated with personal protective equipment—A cross-sectional study among frontline healthcare workers during COVID-19. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*, 60(5), 864-877.
9. Brainard, J. S., Jones, N., Lake, I., Hooper, L., & Hunter, P. (2020). Facemasks and similar barriers to prevent respiratory illness such as COVID-19: A rapid systematic review. medRxiv.
10. Chang, D., Xu, H., Rebaza, A., Sharma, L., & Cruz, C. S. D. (2020). Protecting health-care workers from subclinical coronavirus infection. *The Lancet Respiratory Medicine*, 8(3), e13.
11. Desai, A. N., & Aronoff, D. M. (2020). Masks and coronavirus disease 2019 (covid-19). *Jama*.
12. World Health Organization. (2020). Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance, 5 June 2020 (No. WHO/2019-nCov/IPC_Masks/2020.4). World Health Organization.
13. <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4521>
14. ECDC. (2020). Using Face Masks in the COMMUNITY Reducing COVID-19 Transmission from Potentially Asymptomatic or Pre-symptomatic People through the Use of Face Masks

15. World Health Organization. (2020). Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance, 5 June 2020 (No. WHO/2019-nCov/IPC_Masks/2020.4). World Health Organization.
16. World Health Organization. (2020). *Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19: annex to the Advice on the use of masks in the context of COVID-19, 21 August 2020* (No. WHO/2019-nCov/IPC_Masks/Children/2020.1). World Health Organization.
17. McNelis, N. (2000). EU communication on the precautionary principle. *J. Int'l Econ. L.*, 3, 545.

Stabilizzazione precari per titoli e servizi più vicina?

In tale ottica la richiesta di sindacati, forze politiche ed Europa

Il prossimo anno scolastico si preannuncia un anno all'insegna delle supplenze. Si parla di ben **200 mila supplenti**.

Diplomati Magistrali

A giovare di una stabilizzazione per titoli e servizi sarebbero sicuramente i **Diplomati Magistrali**, precari storici della scuola e vittime di sentenze in conflitto le une con le altre e con la normativa in materia di titoli abilitanti.

La [sentenza n. 2507/2021](#) del Tar Lazio, sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2016, annulla la nota n. 24335 dell'11 agosto 2020 con la quale veniva disposto il **depenamento da tutte le graduatorie**, di tutti gli immessi in ruolo con riserva che avessero superato l'anno di prova.

La diretta conseguenza era stato il rifiuto di accettazione del ruolo con riserva di molti Diplomati Magistrali destinatari di nomina dalle Gae.

Ora il Tar Lazio nell'annullare la nota in esame, **esclude l'annullamento da tutte le graduatorie** per chi si trova **in ruolo** con riserva.

Solo dunque con ruolo definitivo si decadrà da tutte le graduatorie.

Va precisato che **la sentenza del Tar è rivolta solo ed esclusivamente ai ricorrenti** e non ha effetti 'erga omnes'.

[Corte di Cassazione sentenza 3830/2021](#)

Fumata nera per i diplomati magistrali anche con la recente [sentenza della Corte di Cassazione n.3830 del 15.02.2021](#), che -pronunciandosi sulla nota vicenda – ha rigettato il ricorso volto ad ottenere l'inserimento nelle Gae, ma – ha ricordato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 aveva e conserva *natura abilitante*.

Del tutto inopinatamente, infatti, tale valore era stato negato dal Giudice Amministrativo, sebbene l'art. 197, comma 1 del Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n. 297/1994) all'epoca in vigore, disponesse in modo inequivocabile che **“Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale **abilita** all'insegnamento nella scuola elementare”**.

La giurisprudenza resta ancora divisa.

Congedi al 50% e astensione dal lavoro senza retribuzione per figli in Dad, ecco cosa spetta a docenti e ATA.

Il [Decreto legge n.30 del 13 marzo 2021](#), all'articolo 2 dispone specifiche misure a sostegno dei lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena, del figlio.

Nel caso di un docente con un figlio minore di 16 anni a casa (perché in DaD, con la scuola chiusa o in quarantena) ma la cui classe lavori in presenza o la cui prestazione di servizio sia comunque richiesta a scuola, da parte del Dirigente scolastico, anche mentre la classe del docente lavori a distanza, cosa prevede il nuovo Decreto Legge del Governo Draghi?

Per i lavoratori dipendenti in generale, senza distinzioni riguardanti il personale docente, il decreto stabilisce che il lavoratore possa ricorrere al **lavoro agile** o, se impossibilitato a farlo, **all'astensione**.

Cosa significa per il docente? In linea teorica l'insegnante in questione potrebbe chiedere al Dirigente Scolastico di **lavorare anch'egli in DaD** per tutta la durata della DaD (o della quarantena) del figlio. In questa casistica potrebbe rientrare il docente che normalmente faccia DaD da scuola. Infatti, la richiesta di lavorare da casa finché il figlio si trovi a casa, non dovrebbe destabilizzare più di tanto l'organizzazione didattica dell'istituto.

Se invece ciò non fosse possibile, si dovrebbe ricorrere all'astensione dal lavoro. Qualora, ad esempio, il docente in questione fosse insegnante di sostegno di un allievo in presenza, o laddove la propria classe lavori interamente in presenza e dunque l'eventuale insegnamento a distanza del docente comportasse per l'istituto problemi organizzativi irrisolvibili, in questo caso sarebbe più opportuno richiedere **l'astensione dal lavoro**, per la quale, peraltro, lo stesso DL stanziava 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, per permettere la sostituzione del personale docente.

Ricordiamo che [il contributo per il baby-sitting non spetta ai lavoratori della scuola, come riferiamo in un altro articolo](#). Per loro sono previsti i **congedi parentali straordinari**, attribuibili a genitori con figli minori di 16 anni (**retribuiti al 50% solo se i figli hanno meno di 14 anni**).

Le misure previste all'articolo 2

*Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in **modalità agile** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.*

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in

presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. **Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro **senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruiscie del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna misura.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021

Invalidi, la sola difficoltà di camminare non basta per il riconoscimento dell'accompagnamento (da www.pensioni.it)

•

Come noto l'articolo 1 della legge n. 18/1980 prevede, in generale, che l'**indennità di accompagnamento** sia riconosciuta a favore dei soggetti totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua. In merito all'impossibilità di deambulare la condizione si intende soddisfatta allorché sia accertato che il soggetto **non sia in grado di camminare autonomamente** in senso oggettivo (si pensi, ad esempio, alla persona affetta da paraplegia).

La difficoltà di deambulazione

La realtà, ovviamente, è molto più eterogenea e spesso bisogna valutare il requisito sanitario anche nell'ipotesi di una **semplice difficoltà nella deambulazione** che costringa l'interessato a ricorrere ad ausili di natura temporanea (ad esempio per l'ambito extradomiciliare) per evitare il **pericolo di cadute**. Spesso ci si chiede se tale situazione sia di per sé idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'**indennità di accompagnamento**. E pertanto se il giudice sia tenuto a riconoscere la prestazione oppure se l'indagine deve essere suffragata da ulteriori elementi probatori.

In tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr: *ex multis* sentenza n. 3228/1999) che il diritto all'indennità di accompagnamento **non sorge autonomamente** essendo richiesto l'accertamento di un *quid pluris* consistente nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Nella sentenza citata i giudici hanno spiegato, infatti, che «l'indennità di accompagnamento **può essere riconosciuta anche se non c'è una totale e oggettiva impossibilità di movimento**, ma la deambulazione sia particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) oltre che fonte di grave pericolo in ragione di una imminente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore». In altri termini la **difficoltà di deambulazione** costituisce un solo indice da valutare unitamente agli altri del caso concreto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Lavoratori fragili, lavoro agile e tutela fino al 28 febbraio

Ora è certo: per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione di fragilità l'assenza del servizio è equiparata al ricovero ospedaliero.

MESSAGGIO INPS 171 del 15 gennaio 2021

Per i lavoratori fragili, pubblici e privati:

- è stato introdotto **un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021** (cfr. l'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020).
- E' stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in **modalità agile**.

La tutela prevede **l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero** per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della **condizione di fragilità**, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della **disabilità con connotazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **ovvero** della condizione di rischio derivante **da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita**, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Il Messaggio 171/2021 ribadisce che l'equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

COMMA 2-BIS E SMART WORKING


L'articolo 1, comma 481, della legge di bilancio, inoltre, ha prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – **in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020** – che stabilisce, **per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.**

Volendo, dunque, fare un **riepilogo dei periodi di validità delle due differenti tutele** – assenza giustificata e garanzia di smart working – otteniamo quanto segue:

• **assenza equiparata a ricovero ospedaliero** (con apposito certificato): **17 marzo – 15 ottobre 2020** (ai sensi [Messaggio 4157 del 9 novembre 2020](#), DL n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, con proroga inserita nel DL n. 104/2020) + **1 gennaio – 28 febbraio 2021** (ai sensi della Legge n. 178/2020, ovvero Legge di Bilancio);

• diritto allo svolgimento della **prestazione lavorativa** in modalità di **smart working**: **17 marzo 2020 – 28 febbraio 2021**, senza soluzione di continuità.

Chi e come certifica l'assenza (Messaggio INPS 2584 del 24 giugno 2020)



..e dal 01 marzo al 30 aprile – [Nota 325 del 03 marzo 2021](#)

“.....permane il diritto del lavoratore fragile di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico competente, nelle modalità e con le previsioni, anche in ordine all’istruttoria e alla definizione specifica (“idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio”), già determinate dalla Nota citata.

Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.

Nei casi, invece, in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di cui all’articolo 26 del DL 18/2020 svolgendo attività a distanza – e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 “su lavoratore fragile” – si dovrà ricorrere all’istituto della malattia d’ufficio ed **il supplente dovrà essere prorogato** con la tipologia “Assenza breve” codice N01.

Per quanto riguarda il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino al perdurare dello stato di emergenza – attualmente fissato al 30 aprile – , le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile...”

[Trasferimenti e passaggi 2021/2022..\(triennio 2019/20,2020/21,2021/22\)](#)

A breve domande “on line”

L’art.2 comma 2 del contratto sulla mobilità stabilisce quanto segue:

*“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, **non potrà** presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale [...]”*

...OVVERO..

Il docente soddisfatto nel movimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità, è nel vincolo triennale. Ciò significa che dovrà rimanere nella scuola di titolarità per tre anni senza poter chiedere nessuna tipologia di movimento. Non potrà partecipare, quindi, sia alla mobilità territoriale che alla mobilità professionale e, conseguentemente, non potrà presentare domanda di trasferimento, neanche per altra tipologia di posto, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo. Prima di poter presentare domanda dovrà, quindi, aver completato il triennio di permanenza nella scuola di titolarità

E’ prevista una deroga per docenti soprannumerari, docenti beneficiari della legge 104 se la scuola in cui hanno ottenuto il trasferimento è ubicata in un comune o in un distretto sub-comunale diverso da quello di residenza del familiare disabile al quale prestano assistenza, dove si applica la precedenza.

Vincolo quinquennale

Sono soggetti al vincolo quinquennale i docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017 , modificato dalla Legge n. 145/2018.

Il vincolo non si applica in caso di soprannumero o e nel caso in cui il docente assista una persona disabile (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92). Questa necessità deve essere sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.

Sono soggetti a blocco quinquennale i docenti immessi in ruolo **con decorrenza giuridica 1 settembre 2020**. Vengono incluse tutte le graduatorie di reclutamento quali concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria e GaE.

Durante i 5 anni di vincolo non è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione.

Tra i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/21, coloro che sono stati **immessi in ruolo su Quota 100, per i quali la decorrenza giuridica della nomina è l'anno scolastico 2019/20, non sono interessati al vincolo quinquennale.**

Si tratta delle immissioni in ruolo straordinarie effettuate sulla base dell'art. 1 comma 18 quater del DL 126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, assunzioni disposte sui posti corrispondenti ai pensionamenti Quota 100 che si sono liberati dopo il 1° settembre 2019, che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020 o comunque dalla presa di servizio nell'anno scolastico 2020/21.

I docenti neoimmessi in ruolo con questa procedura straordinaria potranno partecipare alla mobilità per l'anno scolastico 2021/22, ad eccezione di coloro che, in ogni caso, sarebbero stati sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola assegnata. Si tratta dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (ex FIT).

Tutti gli altri docenti immessi in ruolo nel 2020/21 su posti Quota 100 potranno, invece, presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico

Nessuna distinzione invece per quanto riguarda la domanda di assegnazione provvisoria che potranno chiedere tutti i neo-immessi su Quota 100 a prescindere dal vincolo quinquennale

[Docenti immessi in ruolo su quota 100 con D.G. 01/09/2019 economica 01/09/2020 UST TERNI](#)

Contagio Covid a scuola : è infortunio sul lavoro?

L'Inail Direzione Regionale Veneto risponde all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto al fine di chiarire le *Tutele Inail per infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*

Viene precisato che, anche qualora il medico non rediga il certificato su modulistica Inail, **“il datore di lavoro, sulla base del certificato attestante l'astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica Inps o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l'infortunio all'Inail** sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l'infezione all'attività lavorativa”.

Si precisa, inoltre, che “l'origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive”.

Competerà poi all'Inail la valutazione definitiva della correlazione fra attività lavorativa e accertato contagio

del lavoratore. La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal giorno coincidente con l'inizio della quarantena (il contagio può essere accertato anche successivamente all'inizio di tale misura precauzionale obbligatoria).

[m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEI.0001755.29-01-2021.pdf \(istruzioneveneto.gov.it\)](https://www.inail.it/immagini/2021/01/29/0001755.29-01-2021.pdf)

Da FLP SCUOLA FOGGIA

Operatori scolastici – Gli operatori scolastici rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro in virtù del **decreto ministeriale 10 ottobre 1985** e, sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con lo speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l'INAIL. Qualora all'Amministrazione Scolastica pervenga da parte di un operatore scolastico **un certificato medico INAIL** in cui è stata rilevata la positività al virus (tamponi positivi) è **obbligatoria la denuncia di infortunio** attraverso il Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI) **entro i termini previsti dalla norma**.

A questo punto sarà l'INAIL a valutare il singolo caso e ad occuparsi della gestione del processo, inviando eventualmente la gestione della pratica all'INPS per malattia professionale

Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), è **sempre consigliabile la denuncia** all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, allegando il certificato prodotto dal dipendente.

L'assicurazione INAL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro fatte salve le ipotesi di riconoscimento di responsabilità diretta, per le quali ha diritto di agire in rivalsa (Art. 10 D.P.R. 1124/1965).

Nel caso specifico, l'INAL, ad esempio, potrebbe riservarsi di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro nei casi di **mancata adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio** e dei sistemi di protezione individuale, provando l'inadempimento agli obblighi di legge a carico del datore di lavoro.

Affinché l'infortunio sia indennizzabile non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche del lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.

Infatti sia la dottrina che la giurisprudenza riconoscono un significato estensivo all'espressione "occasione di lavoro", in quanto "comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore" (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13.5.2016).

.....per l'INAIL, la classificazione dell'evento infortunistico prevede, quale condizione di assicurabilità, la causa **violenta** in occasione di lavoro (Art. 2 Capo II D.P.R. 1124/1965) e, nei casi di trattazione delle malattie infettive, l'INAIL equipara la causa **virulenta** a quella **violenta**.

Resta inteso che, qualora la scuola non avesse ottemperato alla messa in atto di tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio e/o dei sistemi di protezione individuale, in violazione agli obblighi di legge, il dipendente potrebbe dar adito ad una richiesta di risarcimento danni da Responsabilità Civile diretto nei confronti dell'Istituto.

INAIL Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 in materia di coronavirus

"... ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale."

Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni

L'azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell'art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si prescrive nel termine di **tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale**. Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per

quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell'art. 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali.

[Inail - Faq Coronavirus](#)

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283

Responsabilità civile - come da polizza - :

copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali

Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - :

- a scuola;
- durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

N .B.: la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

**sconto 30 %
sulla polizza
auto**



**Helvetia
Assicurazioni**
Agenzia di Terni

Strada San Martino, 104
0744 404283



SCUOLA SECONDARIA, PRIMARIA, INFANZIA



Domande e risposte dal MIUR

In questa sezione, **in costante aggiornamento**, sono disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti a proposito di gestione COVID. **(..passare il mouse su ciascun link di interesse)**

<ol style="list-style-type: none">1. A scuola con la mascherina2. Organizzazione scolastica in tempo di Covid3. Didattica Digitale Integrata	<ol style="list-style-type: none">4. Scuola infanzia5. Alunni fragili6. Alunni con disabilità
<ol style="list-style-type: none">7. Gestione di casi sospetti e focolai8. Lavoratori fragili9. Lavoratori in quarantena	<ol style="list-style-type: none">10. App Immuni11. Protezione dei Dati Personali12. Supporto psicologico

Personale Ata in quarantena.

Alcune FAQ del ministero dell'Istruzione relative alla [nota 1934 del 26 ottobre](#).

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile?

Sì. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.

Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere supporto da remoto alle attività didattiche?

Sì. Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere, ove possibile e con riferimento all'area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale

posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.

Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria, nel caso di quarantena, come può essere svolta la prestazione lavorativa?

In ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l'ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.

L'[Usr per il Lazio](#) fornisce ulteriori indicazioni per le scuole sull'ultimo Dpcm del 3 novembre. Come devono comportarsi docenti e Ata. Chiarimenti e FAQ.

Docenti e Ata provenienti da Regioni a massimo rischio

L'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto dispone: “3 co. 4 a) – è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori [a massimo rischio], nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative [...] Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita [...]”.

E' quindi consentito al personale scolastico proveniente da Regioni a zona rossa raggiungere gli istituti del Lazio?

L'Usr risponde affermativamente: il personale può continuare a recarsi a scuola per svolgere il proprio lavoro, ove necessario. A maggior ragione, ai sensi del decreto potrà farlo quello residente in Regioni che sono collocate nelle fasce di rischio inferiore, quali ad es. in questo momento la Campania.

Le zone cosiddette rosse indicate dall'ordinanza del ministro della Salute del 4 novembre sono: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria.

Docenti e Ata assunti su posti Covid-19

Le scuole secondarie di secondo grado, e anche quelle del primo se il Lazio dovesse essere inserito in futuro tra le Regioni a massimo rischio, non sottoscriveranno nuovi contratti “Covid-19”, né di docenti né di ATA, sino al 3 dicembre 2020, ultimo giorno di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza, le scuole dei predetti gradi sostituiranno solo il personale “Covid-19” docente, mentre non dovrà essere sostituito il personale collaboratore scolastico.

Nello specifico per quanto riguarda i collaboratori scolastici, l'Ufficio del Lazio spiega che risulta “inutile” stipulare nuovi contratti poiché viene meno il bisogno di tali figure nelle scuole, essendo gli studenti in didattica a distanza. Ricordiamo di fatto che tra le mansioni principali del collaboratore scolastico vi è quella della sorveglianza degli alunni.

FAQ

Si è assentato un docente assunto ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?

R: Sì, se necessario per assicurare la didattica sia in presenza sia in modalità digitale integrata. Alla sostituzione si provvede sin dal primo giorno, ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell'offerta formativa.

Per tali sostituzioni sarà periodicamente assegnato un budget aggiuntivo, in base al monitoraggio dei contratti caricati sul sistema informativo NoiPA. L'USR informerà tempestivamente le scuole nel caso in cui si esauriscano le risorse complessivamente disponibili a tal fine.

Si è assentato un collaboratore scolastico assunto ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Posso/devo sostituirlo?

Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o comunque per una percentuale rilevante, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente. Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione sin dal primo giorno.

Si è assentato un collaboratore scolastico, di ruolo o a tempo determinato, assunto sui posti dell'organico di diritto o di fatto, e la mia scuola sta svolgendo la didattica interamente o prevalentemente in modalità digitale integrata. Posso/devo sostituirlo?

Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, probabilmente a un punto tale da non giustificare la sostituzione. In ogni caso, la valutazione spetta al dirigente scolastico o al direttore dei servizi generali e amministrativi.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione nel rispetto della legislazione vigente.

Non ho mai utilizzato tutti i "posti" di docente assegnati ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

No, se la scuola è del secondo ciclo di istruzione e ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o per una percentuale rilevante. In questi casi è preferibile che gli studenti proseguano l'attività didattica, oramai in parte preponderante a distanza, con i docenti assegnati dall'inizio dell'anno a oggi alle relative classi o ai relativi gruppi.

Sì, nelle scuole ove l'attività è rimasta, interamente o principalmente, in presenza e purché la didattica sia organizzata in un numero di gruppi superiore alle classi attivate in organico, limitatamente al maggior fabbisogno che ne scaturisce.

Non ho mai utilizzato tutti i "posti" di collaboratore scolastico assegnati ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere a sottoscrivere il contratto.

Presso la mia scuola non si svolgono più attività didattiche in presenza. Devo risolvere di diritto il contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell'art. 231-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19")?

No, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA. La risoluzione di diritto dei contratti stipulati con i docenti e con gli ATA era prevista dalla prima versione dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, in vigore dal 14 ottobre u.s., è stato disposto, invece, che «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza

epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile», intendendosi il «personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni» assunto ai sensi della disposizione in questione.

E' venuta meno la risoluzione di diritto del contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Devo modificare il testo dei contratti già sottoscritti?

Non è necessario. La clausola risolutiva era prevista dalla legge, ed è venuta meno per un successivo intervento legislativo che ha, invece, previsto esplicitamente il mantenimento in servizio nella situazione che, precedentemente, portava alla risoluzione. Pertanto la clausola, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla.

Il passaggio alla didattica digitale integrata al 100% comporta il licenziamento dei docenti assunti in sostituzione di quelli con fragilità certificata e il rientro in classe di questi ultimi?

No. Prevale l'esigenza della continuità didattica, essendo trascorsi ben più di 20 giorni dall'inizio delle lezioni.

[Scarica le indicazioni dell'Usr Lazio](#)

<https://www.cislscuola.it/index.php?id=5840>

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto

Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997

Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



Occhiali da vista? Occhiali da sole?

Da **ANTONELLI OTTICA:**

☐ a **Terni** – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)

☐ a **Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);

☐ **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi autonomi fra zona letto matrimoniale e zona soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER UNA COMITIVA DI AMICI.

Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia

1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..

1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno

A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette



Sconto 10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Tesserina valida sino al 30 giugno 2021_compreso

Agorà scuola 2021